

STATUTO



2006

PARTE PRIMA

COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita l'Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione (UIL COMUNICAZIONE) Organizzazione Sindacale democratica ed unitaria, che si prefigge la salvaguardia e la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore ed il loro miglioramento economico, professionale, sociale e per la difesa dei comuni interessi morali, materiali nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati sia nella Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza che dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione proclamata al vertice Europeo di Nizza.

La UIL COMUNICAZIONE è aperta alla partecipazione di tutte le lavoratrici e lavoratori della categoria, indipendentemente dalle loro convinzioni politiche, religiose, etniche e culturali.

La UIL COMUNICAZIONE è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni, di partiti politici ed aderisce alla Unione Italiana del Lavoro (UIL).

La UIL COMUNICAZIONE aderisce a UNI Europa, Organizzazione Europea della Union Network International (UNI)

La UIL COMUNICAZIONE potrà aderire alle Federazioni Internazionali dei diversi settori delle comunicazioni qualora ritenga gli scopi di esse utili per le lavoratrici e i lavoratori e compatibili con i principi di democrazia e libertà e con lo Statuto della UIL.

La sede della UIL COMUNICAZIONE è in Roma.

La Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione assume negli atti ufficiali la sigla UILCOM.

Art. 2 – Scopi

La UILCOM si prefigge i seguenti scopi:

- a) assicurare la presenza del Sindacato in ogni luogo di lavoro;
- b) realizzare le aspirazioni dei lavoratori ad un ordinamento sociale più giusto, fondato sul pieno impiego e sulla loro partecipazione alle scelte di politica economica e sociale;

- c) promuovere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori nonché l'elevazione costante del loro livello culturale professionale ed economico;
- d) organizzare le lavoratrici ed i lavoratori nella difesa dei loro interessi e per l'affermazione dei loro diritti;
- e) garantire il diritto alla salute ed alla integrità individuale e collettiva dei lavoratori e lavoratrici attraverso la promozione di una capacità di intervento sull'ambiente e dell'organizzazione del lavoro affinché la difesa della persona si affermi su qualsiasi altro interesse;
- f) favorire il raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini;
- g) consolidare il progetto del Sindacato dei Cittadini perseguendo la ricomposizione degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro.

Art. 3 – Compiti

Per il raggiungimento degli scopi indicati al precedente articolo, la UILCOM intende:

- a) rappresentare la categoria dinanzi a tutti gli organismi politici, amministrativi, consultivi e costituzionali dello Stato e dinanzi ai privati; stipulare contratti di lavoro con le rispettive organizzazioni imprenditoriali; assistere le lavoratrici e i lavoratori nelle vertenze relative all'applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi sociali;
- b) promuovere impostazioni e soluzioni unitarie dei problemi che interessano le lavoratrici e i lavoratori, al fine di realizzare e di rendere operante, sul piano organizzativo e contrattuale e nel quadro di una azione costante per le necessarie trasformazioni sociali, la unità delle lavoratrici e dei lavoratori delle comunicazioni nel perseguire interessi comuni;
- c) dotarsi di una struttura capace di attuare il Coordinamento di tutti gli organismi della Organizzazione e di dirigerne le scelte secondo un indirizzo di politica sindacale;
- d) approfondire ed elaborare analisi specifiche sulla condizione delle donne realizzando ad ogni livello, un sistematico raccordo politico con le strutture di categoria e confederali;
- e) elevare la condizione culturale delle lavoratrici e dei lavoratori, diffondere lo spirito di solidarietà, promuovere iniziative per l'impiego del tempo libero;
- f) favorire (e promuovere) la costituzione di Fondi integrativi pensionistici e sanitari e provvedere alla designazione nei Comitati Direttivi e nei Comitati Paritetici di Enti, Associazioni e Fondi.
- g) attuare un rapporto con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no profit" promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la UILCOM può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici da persone iscritte, associate e partecipanti.

Tali attività non si considerano commerciali ed usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Per questo la UILCOM si conforma alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzo di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe a fini di pubblica utilità salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 4 - Appartenenza

Fanno parte della UILCOM le lavoratrici ed i lavoratori appartenenti ai seguenti settori:

Settore	Cartario
“	Grafico
“	Internet e Media
“	Pubblicità
“	Quotidiani ed Agenzie di Stampa
“	Spettacolo
“	Sport, Tempo libero e gioco
“	Telecomunicazioni
“	Televisivo e Radiofonico

Art. 5 - Iscrizioni

Possono essere iscritti alla UILCOM tutte le lavoratrici ed i lavoratori del settore della comunicazione o comunque appartenenti professionalmente al sistema della comunicazione.

Le domande intese a conseguire l'iscrizione alla UILCOM debbono essere rivolte al Sindacato Provinciale competente.

Il prelievo della tessera UILCOM ha valore di accettazione delle norme del presente Statuto.

L'adesione alla UILCOM può altresì avvenire in forma collettiva mediante accordi di seconda affiliazione realizzati sia dalla Confederazione d'intesa con la

Unione Nazionale UILCOM, sia dalla Unione Nazionale UILCOM d'intesa con la Confederazione, quando l'Organizzazione aderente presenti affinità settoriali.

Le tessere e gli Attestati Confederali vengono emessi dalla Confederazione e non è consentito ad alcuno stampare esemplari simili anche se provvisori.

Essi conferiscono diritti diversi ai loro possessori. Il contributo associativo e la ripartizione delle relative quote sono stabilite dalla Confederazione con deliberazioni del Comitato centrale Confederale

Art. 6 - Diritti e doveri degli iscritti

Tutti gli iscritti hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e di applicare le decisioni assunte dagli Organismi della UILCOM ad ogni livello.

Essi inoltre sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura decisa dal Comitato Centrale.

Tutti gli iscritti alla UILCOM sono elettori e tutti gli iscritti alla UIL possono essere eleggibili, negli organismi statutari purché in regola con la contribuzione.

Art. 7 - Quote associative

Il Comitato Centrale della UILCOM stabilisce la quota associativa, da trattenere sulla retribuzione degli iscritti qualora non sia già stata stabilita dai CCNL di categoria.

La riscossione delle quote associative avviene, di norma, mediante delega rilasciata dall'iscritto. Le quote associative, comunque rimosse, sono versate in un apposito conto corrente intestato alla UILCOM.

Per quanto concerne la gestione del conto corrente stesso ad ogni diverso livello si deve operare con firma congiunta del Segretario Generale e del Tesoriere.

Art. 8 - Responsabilità giuridiche

La UILCOM risponde di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Nazionale.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla UILCOM a favore delle strutture costituiscono attività di assistenza propria della UILCOM senza assunzione di corresponsabilità.

Tutte le strutture della UILCOM sono tenute al rispetto delle norme sulla trasparenza e responsabilità gestionale così come fissate dal Regolamento di Attuazione emanato dalla Confederazione.

Art. 9 - Organo di stampa

L'organo ufficiale di stampa della UILCOM è "CONTATTO UILCOM".

Esso è a diffusione nazionale e viene pubblicato dalla Segreteria Nazionale.

PARTE SECONDA

LA STRUTTURA DELLA UILCOM

Art. 10 – Assemblea di base

L'Assemblea di base è lo strumento di dibattito, di elaborazione e di verifica delle politiche sindacali in Azienda e/o unità produttiva, nonché l'istanza fondamentale congressuale.

Essa è composta da tutti gli iscritti/e alla UILCOM.

Sono compiti specifici:

- a) eleggere i delegati e le delegate al Congresso Provinciale;
- b) decidere d'intesa col Sindacato Provinciale, la candidatura degli iscritti per l'elezione delle R.S.U.;
- c) identificare le istanze dei lavoratori e delle lavoratrici in sede aziendale e orientare le scelte e le attività sindacali degli organismi di azienda;
- d) costituire il G.A.U. (Gruppo Aziendale UILCOM).

L'Assemblea di base può essere convocata dal G.A.U. o dal Sindacato Provinciale, previa comunicazione al G.A.U.

Art. 11 - Il Gruppo Aziendale UILCOM (G.A.U.)

Il G.A.U. è l'organismo di direzione politica ed organizzativo della UILCOM di Azienda. Esso è riconosciuto dalla UILCOM Provinciale.

Il lavoratore iscritto alla UILCOM attraverso il G.A.U. partecipa all'attività sindacale in Azienda.

Il G.A.U. si compone, inoltre:

- dei candidati e candidate iscritti alla UILCOM presentati per l'elezione delle R.S.U.;
- dai delegati e delegate nei rispettivi Congressi Provinciali;
- dei componenti del Comitato Direttivo Provinciale e Regionale e dell'Assemblea Nazionale UILCOM, presenti in Azienda.

Sono suoi compiti:

- a) attivare il consenso ed il tesseramento dei lavoratori e delle lavoratrici verso la UILCOM;
- b) convocare l'Assemblea di base degli iscritti e delle iscritte;
- c) rappresentare e confrontare negli organismi aziendali gli orientamenti e le scelte sindacali dell'Assemblea degli iscritti e delle iscritte.

Il G.A.U. elegge d'intesa con la Segreteria Provinciale un responsabile.

Art. 12 - Il Sindacato Provinciale

Il Sindacato Provinciale di categoria raggruppa tutti gli iscritti e le iscritte della UILCOM nell'ambito del proprio territorio.

Compiti del Sindacato Provinciale sono:

- a) promuovere l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici alla UIL COM;
- b) dirigere la politica sindacale e contrattuale della categoria nell'ambito del proprio territorio.

I Sindacati provinciali della UILCOM di Aosta, Bolzano e Trento, assumono anche le funzioni che sono proprie del Sindacato Regionale.

Art. 13 - Il Sindacato Regionale.

I Sindacati Provinciali costituiscono il Sindacato Regionale.

Compiti del Sindacato Regionale sono:

- a) dirigere la politica sindacale della categoria nell'ambito del Territorio Regionale, quando essa attiene a problemi di settore, comparti e politiche contrattuali. Realizzare iniziative della categoria per lo sviluppo della programmazione regionale;
- b) coordinare ed orientare le politiche organizzative dei Sindacati Provinciali, con particolare riferimento al tesseramento, alla formazione, alla stampa, alla ricerca, alla costituzione di Centri Studi;

Il Segretario Responsabile nel sindacato Regionale coincide, di norma, con il Segretario Responsabile della provincia capoluogo di Regione.

Art. 14 - Coordinamenti Regionali.

Dietro iniziativa delle Strutture Provinciali della UILCOM operanti nella Regione, qualora la situazione locale ne determini la necessità, può essere istituito il Coordinamento Regionale UILCOM, con compiti di raccordo ed assistenza delle strutture presenti nella regione e di consultazione con la Segreteria Nazionale su temi di attualità e di rilevata importanza.

Ne coordina il funzionamento, di norma, il Segretario Responsabile della Struttura provinciale sede del capoluogo di Regione

Il Coordinamento Regionale non è sede Congressuale.

Art. 15 - L'Unione Nazionale

Tutti i Sindacati Provinciali e Regionali costituiscono l'Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione (UILCOM).

PARTE TERZA

ORGANI DELLA UILCOM

Titolo I

Organismi Nazionali

Art. 16 - Organismi Nazionali

Sono Organismi Nazionali:

- a) il Congresso;
- b) l'Assemblea Nazionale ;
- c) il Comitato Centrale Nazionale;
- d) la Direzione Nazionale;
- e) la Segreteria Nazionale;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 17 - Congresso Nazionale

Il massimo organismo direttivo della UILCOM, cui spettano tutti i poteri deliberativi, è il Congresso Nazionale.

Sono suoi compiti:

- a) esaminare e discutere la relazione politica generale presentata dalla Segreteria Nazionale e le "tesi" per il dibattito congressuale approvate dal Comitato Centrale;
- b) deliberare sull'indirizzo politico dell'Organizzazione;
- c) esaminare le politiche di bilancio e l'indirizzo finanziario;
- d) eleggere l'Assemblea Nazionale;
- e) eleggere il Comitato Centrale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- g) eleggere i delegati al Congresso Confederale.

Art. 18 - Convocazione Congresso Nazionale

Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni quattro anni in preparazione di quello Confederale cui è finalizzato ed in via straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da almeno 2/3 dei componenti il Comitato Centrale o da almeno 1/3 degli iscritti alla UILCOM.

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dal Comitato Centrale nei tempi che saranno indicati dall'Organismo di voto della UIL. Il Comitato Centrale con apposite norme fissa altresì, per ciascuna struttura, le modalità relative alla partecipazione ed al numero di delegate/i in proporzione al numero degli organizzati.

Il Congresso è composto dalle delegate e dai delegati eletti dai Congressi Regionali e, ove questi non siano costituiti, dalle delegate e dai delegati eletti dai Congressi Provinciali. Fanno parte di diritto del Congresso, a titolo consultivo ove non siano stati eletti come delegati/e, i componenti uscenti del Comitato Centrale della UILCOM, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale.

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base del numero di iscritti rappresentato da ogni delegato e delegata secondo le modalità di svolgimento fissate dal Comitato Centrale e nei successivi articoli.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati tramite i delegati/e i 2/3 degli iscritti ed in seconda convocazione quando sia rappresentato almeno il 51% degli iscritti.

Art. 19 - Non cumulabilità delle deleghe

Non è ammesso il cumulo delle deleghe.

In caso di impossibilità della delegata o delegato effettivo, subentra prima dell'inizio del Congresso Nazionale, la delegata o il delegato supplente.

Solo in sede congressuale è possibile trasferire, sempre a causa di forza maggiore, la propria delega ad altro delegato/delegata (una più un'altra) purché appartenente alla stessa struttura territoriale che ha espresso il delegato/delegata assente.

Non sono ammesse deleghe in bianco ed ogni trasferimento di delega deve essere preventivamente autenticato dalla Commissione Verifica Poteri.

Art. 20 - Relazione della Segreteria Nazionale

La Segreteria presenterà al Congresso una relazione generale sull'attività svolta dall'ultimo Congresso. Questa relazione verrà discussa e sottoposta all'approvazione del Congresso Nazionale.

Art. 21 - Tesi Congressuali

La discussione congressuale si svolgerà sulla base di tesi approvate dal Comitato Centrale e contenenti le indicazioni programmatiche per i nuovi organismi direttivi ed esecutivi della UILCOM e le attività che gli stessi dovranno svolgere.

Le tesi congressuali saranno inviate ai Sindacati Provinciali e Regionali in tempo utile per essere discusse nei rispettivi Congressi.

I Sindacati Provinciali potranno inviare alla Segreteria Regionale, entro 10 giorni dalla data di svolgimento del proprio Congresso tesi specifiche, in raccordo con l'articolazione di quelle nazionali. Saranno accettate e sottoposte al dibattito del Congresso Regionale solo le proposte che saranno state regolarmente approvate dal Congresso Provinciale della struttura proponente.

I Sindacati Regionali potranno inviare alla Segreteria Nazionale, entro 10 giorni dalla data di svolgimento del proprio Congresso tesi specifiche, in raccordo con l'articolazione di quelle nazionali. Saranno accettate e sottoposte al dibattito del Congresso Nazionale della UILCOM solo le proposte che saranno state regolarmente approvate dal Congresso Regionale della struttura proponente.

Potranno essere accettate e sottoposte al dibattito dei rispettivi congressi Regionali e Nazionale anche quelle proposte che nei Congressi Provinciali e Regionali saranno state presentate da almeno il 10% dei delegati/delegate ed approvate almeno dal 20% dei voti congressuali.

Art. 22 - Discussione Congressuale

Le proposte presentate dovranno essere esaminate dalla Commissione per le tesi, che potrà invitare i proponenti ad unificare gli emendamenti simili, ed esprimerà su ogni proposta il proprio parere. La Segreteria Nazionale ha facoltà di esprimere il proprio parere, sulle risoluzioni proposte dai Sindacati Provinciali e Regionali.

Tutte le risoluzioni dei Sindacati Provinciali e Regionali ed i pareri sulle stesse dovranno essere portati a conoscenza dei delegati al Congresso insieme con la relazione generale. In tale sede potranno essere discusse solo le proposte presentate nei modi sopra indicati.

Il Congresso potrà nominare delle apposite Commissioni qualora rilevi la necessità di elaborare risoluzioni che concilino proposte diverse sorte al proprio interno.

Art. 23 - Definizione e Compiti dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è l'organo consultivo tramite il quale la UIL esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le articolazioni dell'Organizzazione alla promozione della linea politica della UIL nell'ambito degli indirizzi congressuali

Art. 24 - Composizione dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta:

- dalle componenti e dai componenti il Comitato Centrale Nazionale;
- dalle componenti e dai componenti delle Segreterie Provinciali e Regionali che non fanno parte del Comitato Centrale Nazionale;
- da una quota di delegate e delegati dei luoghi di lavoro (almeno 1/3 del numero complessivo).

Art. 24 – Convocazione dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è convocata di norma una volta l'anno dal Comitato Centrale Nazionale che ne fissa l'ordine del giorno.

In via straordinaria può essere convocata su iniziativa motivata della Direzione Nazionale.

Art. 26 – Comitato Centrale

Tutti i delegati/delegate al Congresso Nazionale procedono in seduta plenaria alla nomina del Comitato Centrale.

Nel caso in cui tra un Congresso e l'altro si dovessero creare vacanze di uno o più componenti del Comitato Centrale, si procederà al reintegro dei posti vacanti con decisione del Comitato Centrale medesimo, con designazione del settore di provenienza e su indicazione del Comitato Direttivo Provinciale competente.

Con la stessa procedura, in caso di trasferimento di un/una componente del Comitato Centrale da una provincia ad un'altra, il Comitato Direttivo Provinciale competente procederà alla sua sostituzione, nel rispetto del settore di provenienza.

Art. 27 - Composizione del Comitato Centrale

Il Comitato Centrale è composto da un massimo di 101 dirigenti eletti direttamente dal Congresso Nazionale.

Fanno inoltre parte del Comitato Centrale con diritto di voto la Responsabile del Coordinamento Nazionale Pari Opportunità, il/la Responsabile del Coordinamento Nazionale Artisti e, con voto consultivo, i/le componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri, i consiglieri degli Enti previdenziali e assistenziali di espressione UILCOM.

Art. 28 - Compiti

Il Comitato Centrale è l'organismo di direzione della UILCOM. Nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso Nazionale.

Sono suoi compiti:

- a) eleggere al proprio interno, con votazioni distinte, il Segretario Generale, la Segreteria Nazionale, il Tesoriere e la Direzione Nazionale;
- b) convocare il Congresso Nazionale della UILCOM e fissarne le modalità di svolgimento;
- c) fissare le direttive generali organizzative;
- d) fissare le direttive generali dell'attività contrattuale sulla scorta delle istanze e dei suggerimenti avuti dalle strutture decentrate e dai Coordinamenti di settore.

Il Comitato Centrale può delegare alla Direzione Nazionale, per casi particolari, propri adempimenti.

Art. 29 - Riunioni del Comitato Centrale

Il Comitato Centrale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta la Direzione o la Segreteria Nazionale lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei suoi componenti o, nei casi previsti dalle norme, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Comitato Centrale è convocato dalla Segreteria che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni del Comitato Centrale sono validamente costituite quando è presente almeno il 51% dei suoi componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dal presente Statuto in cui è richiesta la maggioranza qualificata.

I/le componenti del Comitato Centrale, che non partecipino, senza giustificato motivo, per 3 riunioni consecutive, decadono automaticamente e sono sostituiti con le modalità stabilite dal presente Statuto.

Art. 30 - Composizione e compiti della Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è composta da un massimo di 35 dirigenti compresa la Segreteria Nazionale.

La Direzione è l'organismo di attuazione dei deliberati del Comitato Centrale e risponde ad esso della propria attività.

Sono suoi compiti:

- a) trattare le questioni ad essa delegate dal Comitato Centrale ed adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- b) cooperare con le strutture dell'Organizzazione per le attività e per il lavoro di propaganda e assistenza delle lavoratrici e dei lavoratori;
- c) amministrare il patrimonio sociale;
- d) deliberare, su proposta della Segreteria e in accordo con la Confederazione, sulla istituzione di eventuali servizi collaterali;
- e) deliberare la ripartizione percentuale della contribuzione associativa tra le strutture della UILCOM (Nazionale, Regionale, Provinciale, G.A.U.);
- f) provvedere alla designazione di rappresentanti dell'Organizzazione in organismi, Consigli e Commissioni in cui sia richiesta la rappresentanza della UILCOM;
- g) nominare il Direttore dell'organo ufficiale di stampa della UIL COM;
- h) decidere sui rapporti con le altre Organizzazioni Sindacali;
- i) esercitare l'azione disciplinare nei casi previsti dallo Statuto, con diritto di conferire delega revocabile alla Segreteria Nazionale per tutti i casi che rivestano particolare urgenza;
- j) decidere la gestione straordinaria ed il commissariamento "ad acta" delle strutture, nei casi di violazione delle norme statuarie e dei deliberati degli organi della UIL e nei casi di inadempienze di carattere amministrativo;
- k) approvare i conti Preventivo e Consuntivo ed i Rendiconti Finanziari.

La Direzione Nazionale può delegare alla Segreteria Nazionale, in via generale o in casi particolari, proprie attribuzioni.

Partecipa con diritto di voto la Responsabile Nazionale del Coordinamento Pari Opportunità ed il /la Responsabile del Coordinamento Nazionale Artisti se non ne fanno già parte.

Partecipano con voto consultivo il presidente del Collegio dei Probiviri e il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, i Presidenti od i Vice Presidenti degli Enti previdenziali e assistenziali di espressione UILCOM.

Art. 31 - Riunioni della Direzione Nazionale

La Direzione si riunisce ordinariamente 2 volte l'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei/delle componenti della Direzione stessa.

La convocazione è fatta dalla Segreteria, che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni della Direzione sono validamente costituite quando sono presenti almeno il 51% dei componenti effettivi.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dal presente Statuto in cui è richiesta la maggioranza qualificata.

I/le componenti della Direzione, che non partecipino, senza giustificato motivo, per 3 riunioni consecutive, decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Comitato Centrale.

Art. 32 - Composizione della Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da un numero di Segretari non superiore a 7.

Provvede all'attribuzione, al suo interno, degli incarichi operativi e funziona collegialmente.

La Segreteria provvede all'individuazione degli strumenti e delle strutture necessarie per realizzare i propri compiti, informandone la Direzione.

Alle riunioni della Segreteria partecipa anche il Tesoriere

Si riunisce di norma una volta la settimana e le decisioni vengono prese a maggioranza.

Art. 33 - Compiti della Segreteria Nazionale

La Segreteria è l'organismo esecutivo della UILCOM.

La Segreteria è, nella sua collegialità, il soggetto politico di tutte le trattative nazionali e dei rapporti con gli altri soggetti politici e sociali.

Sono suoi compiti:

- a) provvedere alla esecuzione delle decisioni del Comitato Centrale e della Direzione Nazionale;
- b) assicurare la gestione continuativa dell'Organizzazione e deliberare su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza comprese le azioni disciplinari e le gestioni straordinarie, secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- c) assicurare la direzione quotidiana delle attività dell'Organizzazione;
- d) realizzare un rapporto sistematico con le strutture periferiche assistendole nei modi e con i mezzi necessari;
- e) esaminare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) coordinare e assicurare, avendone anche la responsabilità, il funzionamento dei vari servizi e delle eventuali Commissioni di lavoro.

La Segreteria sottopone all'esame del Comitato Centrale e della Direzione i problemi di loro competenza.

Ogni componente della Segreteria ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture e prendervi la parola.

Art. 34 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente la UILCOM di fronte ai terzi ed in giudizio.

Coordina i rapporti con la Segreteria Confederale, quelli intersindacali e aziendali del settore delle comunicazioni.

Il Segretario Generale Aggiunto, ove eletto, oltre le attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Nazionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale nella rappresentanza dell'Organizzazione.

Art. 35 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Partecipa di diritto alle riunioni di Segreteria.

Art. 36 - Incompatibilità funzionali per i componenti della Segreteria Nazionale

La carica di componente la Segreteria Nazionale è incompatibile con qualsiasi carica ricoperta in altra Unione Nazionale di categoria e con quella di:

- a) Segretario Confederale;
- b) Segretario Responsabile Regionale o componente della Segreteria Regionale;
- c) Segretario Responsabile Provinciale o membro della Segreteria Provinciale;
- d) Presidente o vicepresidente di Enti, Associazioni e Fondi.

Art. 37 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito di 5 componenti effettivi e 2 componenti supplenti ed è eletto dal Congresso Nazionale tra gli iscritti e le iscritte che non abbiano cariche negli altri organi nazionali.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare almeno ogni sei mesi i documenti amministrativi della UILCOM e la regolarità di tutte le spese, proponendo alla Segreteria ed alla Direzione i miglioramenti che ritenga opportuni, segnalando le eventuali deficienze.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite soltanto con la presenza di almeno 3 componenti. In caso di impedimento prolungato di uno dei componenti effettivi subentra provvisoriamente il componente supplente.

Il Collegio redige annualmente, a completamento del rendiconto finanziario, una relazione scritta sull'attività svolta, informandone il Comitato Centrale.

Il Collegio presenterà altresì al Congresso una relazione sulla propria attività svolta nel periodo tra un Congresso e l'altro.

Art. 38 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è costituito di 5 componenti effettivi e 2 componenti supplenti ed è eletto dal Congresso Nazionale tra gli iscritti e le iscritte che non rivestano cariche negli altri organi nazionali.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite soltanto con la presenza di almeno 3 componenti. In caso di impedimento prolungato di uno dei componenti effettivi subentra provvisoriamente il componente supplente.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è giudice di prima istanza per i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza della Direzione o della Segreteria Nazionale.

Il Collegio giudica inoltre in seconda istanza ed in via definitiva, sui ricorsi avverso tutti i provvedimenti disciplinari adottati dai Sindacati Provinciali e Regionali, tranne i provvedimenti di espulsione per i quali è sempre competente a decidere, in unica istanza, il Collegio Confederale dei Probiviri.

Il Collegio deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione del ricorso. Per la sospensione dei termini decisionali si applica il Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

Art. 39 - L'Apparato Nazionale

I/le componenti dell'apparato nazionale, in funzione dell'incarico ricoperto e per il tempo di durata dello stesso partecipano ai lavori del Comitato Centrale Nazionale e della Direzione Nazionale, senza diritto di voto.

Art. 40 - Coordinamenti Nazionali di Settore, di Gruppo, di Società

La Segreteria Nazionale provvede alla costituzione dei Coordinamenti, uno per ogni settore inquadrato, che hanno il compito di affiancarla nella elaborazione e discussione dei nuovi contratti di lavoro. Provvede inoltre alla costituzione di Coordinamenti di Gruppo e/o di società.

Il Coordinamento è presieduto da un componente della Segreteria Nazionale

Le strutture Regionali della UILCOM, su richiesta, designeranno volta per volta i propri rappresentanti all'interno dei Coordinamenti Nazionali.

Art. 41 - Coordinamento Nazionale Pari Opportunità

La Segreteria Nazionale provvede alla costituzione del Coordinamento Nazionale Pari Opportunità, che ha il compito di affiancarla nella elaborazione e discussione dei nuovi contratti di lavoro con riferimento alle problematiche riguardanti la questione femminile e alle tematiche della contrattazione ad essa relativa. La Responsabile del Coordinamento è designata dal Coordinamento Nazionale Pari Opportunità, d'intesa con la Segreteria Nazionale.

Le strutture Regionali della UILCOM favoriranno la costituzione dei Coordinamenti Regionali Pari Opportunità. Le Responsabili dei Coordinamenti Regionali Pari Opportunità faranno parte del Coordinamento Nazionale.

Titolo II

Organismi Regionali

Art. 42 – Organismi del Sindacato Regionale

Gli Organismi del Sindacato Regionale sono:

- a) il Congresso;
- b) il Comitato Direttivo Regionale;
- c) il Segretario Generale;
- d) la Segreteria;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Art. 43 - Sindacati Regionali

I Sindacati Regionali realizzano l'unità organizzativa dei lavoratori delle comunicazioni nell'ambito della medesima Regione.

Il Sindacato regionale è l'organismo primario di direzione politica nella Regione.

Esso, nella Regione, coordina tutti i Sindacati Provinciali e promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione nella Regione.

Art. 44 - Compiti del Sindacato Regionale

Oltre al coordinamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo, i Sindacati regionali svolgono i seguenti compiti:

- a) gestiscono i rapporti ed il confronto con le controparti regionali sia per i temi di diretta competenza, sia per le piattaforme e le rivendicazioni della categoria;
- b) ricercano ed elaborano la politica categoriale nell'ambito delle Regione
- c) realizzano la sintesi e la necessaria coerenza tra le scelte e le politiche generali con le piattaforme settoriali e territoriali, nonché con le politiche rivendicative e contrattuali;
- d) coordinano ed orientano le politiche organizzative dei Sindacati Territoriali;
- e) possono assumere, in stretto raccordo con il servizio organizzazione nazionale, responsabilità politiche e di gestione sulla formazione sindacale,

sui convegni di varia natura oltre a iniziative di carattere organizzativo per la funzionalità dei Sindacati Provinciali.

Art. 45 - Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è il massimo organismo direttivo del Sindacato Regionale. Ad esso spettano tutti i poteri deliberativi nella Regione.

Sono suoi compiti:

- a) esaminare e discutere la relazione del Comitato Direttivo uscente sul rendiconto politico del Sindacato e le tesi per il dibattito del Congresso Nazionale approvate dal Comitato Centrale;
- b) deliberare sull'indirizzo che deve seguire il Sindacato Regionale ed approvare al riguardo specifiche risoluzioni;
- c) approvare la relazione sul rendiconto finanziario;
- d) eleggere il Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- e) eleggere i delegati/delegate al Congresso Nazionale della UILCOM, sulla base della consistenza organizzativa di ciascuna Provincia della Regione;
- f) eleggere i delegati al Congresso Regionale UIL;
- g) approvare i documenti congressuali e la risoluzione finale proposta dalla apposita Commissione congressuale.

Art. 46 - Convocazione del Congresso Regionale

Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni 4 anni in preparazione di quello nazionale ed in via straordinaria su decisione di almeno i 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo o da almeno il 51% degli iscritti.

La data, la località e l'ordine del giorno vengono fissati dal Comitato Direttivo nei tempi consentiti dalle norme congressuali appositamente emanate dal Comitato Centrale della UIL.

Il Comitato Direttivo fissa altresì le modalità relative alla partecipazione ed al numero dei delegati e delegate in proporzione al numero degli organizzati. Tali modalità non possono essere in contrasto con le norme congressuali emanate dal Comitato Centrale della UIL.

Art. 47 - Composizione e svolgimento del Congresso Regionale

Il Congresso è composto dai delegati eletti nei Congressi dei Sindacati Provinciali esistenti nell'ambito della Regione.

Fanno parte di diritto del Congresso, a titolo consultivo ove non siano stati eletti come delegati, i componenti uscenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando siano rappresentati tramite i delegati i due terzi degli iscritti e in seconda convocazione quando sia rappresentato almeno il 51% degli stessi.

Il Congresso, aperto da un/una componente del Comitato Direttivo delegato/a dalla Segreteria Regionale, procede, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, alle elezioni della Presidenza, delle altre cariche e Commissioni congressuali e della Commissione Verifica Poteri.

Ai lavori del Congresso Regionale partecipa un componente della Segreteria Nazionale.

Art. 48 - Elezioni del Comitato Direttivo Regionale

I delegati/delegate al Congresso Regionale eleggono in seduta plenaria il Comitato Direttivo Regionale secondo le modalità stabilite dal Comitato Centrale.

In caso di trasferimento di un/una componente del Comitato Direttivo Regionale, da una provincia ad altra della stessa o di diversa Regione, il Sindacato della Provincia di provenienza della persona trasferita, procede alla sua sostituzione, rispettando la rappresentatività settoriale.

Art. 49 - Composizione del Comitato Direttivo Regionale

Il Comitato Direttivo Regionale è composto da un massimo di 51 componenti compresa la Segreteria Regionale.

La composizione dei Comitati Direttivi dovrà essere espressione, ove possibile, del necessario equilibrio tra i vari settori e dei Sindacati Provinciali della medesima Regione. Partecipa con diritto di voto la responsabile del Coordinamento Regionale Pari Opportunità, e con voto consultivo i componenti del collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri Regionale.

Art. 50 - Compiti del Comitato Direttivo Regionale

Il Comitato Direttivo è l'organismo di direzione del Sindacato Regionale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro ed è responsabile della pratica

attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso Regionale.

Sono suoi compiti:

- a) eleggere all'interno il Segretario Generale, la Segreteria Regionale ed il Tesoriere con votazione palese e separata;
- b) convocare il Congresso Regionale e fissarne le modalità di svolgimento sulla base di quelle stabilite dal Comitato Centrale UIL;
- c) fissare le direttive generali organizzative, approvare i conti consuntivo e preventivo ed i rendiconti finanziari;
- d) nominare i rappresentanti della UILCOM in organi e consessi del comparto a livello regionale;
- e) in presenza di specifiche esigenze può eleggere il Comitato Esecutivo che deve comprendere, tra i suoi componenti, i Segretari delle province presenti sul territorio oltre alla Segreteria Regionale.

Il Comitato Direttivo può delegare alla Segreteria, in alcuni casi particolari, propri adempimenti.

Art. 51 - Riunioni del Comitato Direttivo Regionale

Il Comitato Direttivo Regionale si riunisce di norma ogni 4 mesi e ogni qualvolta lo richieda almeno il 51% dei suoi componenti, nonché la Segreteria Nazionale o, nei casi previsti dalla legge, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Comitato Direttivo è convocato dalla Segreteria che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono validamente costituite quando è presente almeno la metà più uno delle / dei suoi componenti effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dal presente Statuto in cui è richiesta la maggioranza qualificata.

Per la definizione delle piattaforme contrattuali di settore e per la discussione e definizione di problematiche specifiche, sono valide le riunioni del Comitato di Coordinamento di settore, alle quali farà comunque seguito la ratifica da parte del Comitato Direttivo Regionale.

I/le componenti del Comitato Direttivo che non partecipino senza giustificato motivo per 3 riunioni consecutive, decadono automaticamente e sono sostituiti con le modalità stabilite dal presente Statuto.

Art. 52 - Composizione e Sede della Segreteria Regionale

Il numero dei componenti la Segreteria Regionale è deciso dal Comitato Direttivo. Essa non può essere comunque inferiore a 3.

La Segreteria provvede all'attribuzione, al suo interno, degli incarichi operativi e funziona collegialmente; provvede all'individuazione degli strumenti e delle strutture necessarie per realizzare i propri compiti informandone il Comitato Direttivo.

La sede della Segreteria coincide, di norma, con il capoluogo della Regione.

Art. 53 - Compiti della Segreteria Regionale

La Segreteria, è nella sua collegialità il soggetto politico preposto alle trattative sindacali e alla tenuta dei rapporti con gli altri soggetti politici sociali della Regione.

Al Segretario Generale è affidato il ruolo di rappresentanza legale esterna e di coordinatore interno della Segreteria.

Essa provvede alla esecuzione delle decisioni del Comitato Direttivo; assicura la direzione quotidiana dell'attività del Sindacato Regionale e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza informandone il Comitato Direttivo; tiene contatti permanenti con i Sindacati Territoriali, ne coordina l'attività e li assiste nei modi e con i mezzi necessari; approva annualmente i conti preventivi e quelli consuntivi che sottopone all'esame e all'approvazione del Comitato Direttivo; coordina e assicura, avendone anche la responsabilità, il funzionamento delle eventuali Commissioni di lavoro, potrà altresì proporre al Comitato Direttivo, la costituzione di un esecutivo

La Segreteria sottopone all'esame del Comitato Direttivo i problemi di sua competenza.

Art. 54 - Il Segretario Generale Regionale

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente il Sindacato Regionale di fronte ai terzi in giudizio.

Cura e coordina i rapporti del Sindacato Regionale con le altre strutture regionali e nazionali della UILCOM, nonché i rapporti intersindacali e quelli con le Aziende a livello Regionale.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale può essere da lui delegata ad altro componente la Segreteria.

Art. 55 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è il garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Partecipa di diritto alle riunioni di Segreteria Regionale.

Art. 56 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti non può essere inferiore a 3 componenti effettivi e 2 componenti supplenti ed è eletto dal Congresso Regionale tra gli iscritti e le iscritte che non abbiano cariche negli altri organi regionali.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare almeno ogni sei mesi i documenti amministrativi e la regolarità di tutte le spese, proponendo alla Segreteria ed al Direttivo i miglioramenti che ritenga opportuni, segnalando le eventuali deficienze.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite soltanto con la presenza di 3 componenti. In caso di impedimento prolungato di uno dei componenti effettivi subentra provvisoriamente il componente supplente.

Il Collegio redige e presenta annualmente al Comitato Direttivo, a completamento del rendiconto finanziario, la relazione sull'attività svolta ed invia copia del bilancio annuale del Sindacato Regionale alla Segreteria Nazionale.

Il Collegio presenterà altresì al Congresso una relazione sulla propria attività svolta nel periodo tra un Congresso e l'altro.

Art. 57 - Il Collegio Regionale dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri non può essere inferiore a 3 componenti effettivi e 2 componenti supplenti ed è eletto dal Congresso Regionale tra gli iscritti e le iscritte che non rivestano cariche negli altri organi regionali.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite soltanto con la presenza di 3 componenti. In caso di impedimento prolungato di uno dei componenti effettivi subentra provvisoriamente il componente supplente.

Il Collegio Regionale dei Probiviri è giudice di prima istanza per i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza del Comitato Direttivo Regionale.

Il Collegio deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione del ricorso. Per la sospensione dei termini decisionali si applica il Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

TITOLO III

Organismi Provinciali

Art. 58 - Organismi del Sindacato Provinciale

Gli Organismi del Sindacato Provinciale sono:

- a) il Congresso;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) la Segreteria;
- d) il Tesoriere;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 59 - Sindacati Provinciali

I Sindacati Provinciali realizzano l'unità organizzativa dei lavoratori e delle lavoratrici nell'ambito del proprio territorio.

Essi coordinano, nella provincia di competenza, tutti i Gruppi Aziendali per realizzare gli scopi istitutivi indicati agli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

I Sindacati Provinciali promuovono inoltre tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione nella Provincia.

Art. 60 - Compiti del Sindacato Provinciale

I Sindacati Provinciali svolgono i seguenti compiti:

- a) promuovono ed organizzano l'azione necessaria per la difesa degli interessi e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori nella provincia in cui operano;
- b) unitamente ai G.A.U., elaborano i piani di studio, i programmi rivendicativi e le eventuali azioni di lotta;
- c) provvedono con la necessaria documentazione ad illustrare i problemi categoriali e sociali, oltreché la situazione economica e sindacale del territorio, che interessano i lavoratori e le lavoratrici;
- d) agevolano, sviluppano e realizzano la solidarietà tra tutti i sindacati territoriali in appoggio alle rivendicazioni comuni, rapportandosi costantemente con le Camere Sindacali Provinciali per conseguire l'unità confederale delle problematiche generali;
- e) provvedono alla gestione della politica sindacale e delle attività programmatiche nel territorio in raccordo con gli indirizzi e con le scelte delle Strutture Regionali;

Art. 61 - Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale è il massimo organismo direttivo del Sindacato Provinciale. Ad esso spettano tutti i poteri deliberativi sul territorio.

Sono suoi compiti:

- a) esaminare e discutere la relazione del Comitato Direttivo uscente sul rendiconto politico del Sindacato e le tesi per il dibattito del Congresso Nazionale approvate dal Comitato Centrale;
- b) deliberare sull'indirizzo che deve seguire il Sindacato Provinciale ed approvare al riguardo specifiche risoluzioni;
- c) approvare la relazione sul rendiconto economico e finanziario;
- d) eleggere il Comitato Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) eleggere i delegati/delegate al Congresso Regionale della UILCOM;
- f) eleggere i delegati/delegate al Congresso della Camera Sindacale Provinciale UIL;
- g) approvare, con votazione palese, i documenti e la risoluzione finale proposta dall'apposita Commissione congressuale.

Art. 62 - Convocazione del Congresso Provinciale

Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni 4 anni in preparazione di quello Nazionale ed in via straordinaria su decisione dei 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo o da almeno il 51% degli iscritti.

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dal Comitato Direttivo nei tempi consentiti dalle norme congressuali appositamente emanate dal Comitato Centrale.

Il Comitato Direttivo fissa altresì le modalità relative alla partecipazione ed al numero dei delegati/delegate in proporzione al numero degli organizzati. Tali modalità non possono essere in contrasto con le norme congressuali emanate dal Comitato Centrale.

Art. 63 - Composizione e svolgimento del Congresso Provinciale

Il Congresso è composto dai delegati e dalle delegate eletti nei pregressi delle Assemblee di base. Fanno parte di diritto del Congresso, senza diritto di voto i componenti degli organismi uscenti ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ove non eletti delegati.

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base dei voti attribuiti ad ogni delegato / delegata secondo le modalità di svolgimento fissate dal Comitato Centrale e secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Il Congresso, aperto da un / una componente del Comitato Direttivo delegato dalla Segreteria Provinciale procede, prima della discussione dell'ordine del giorno, alle elezioni della Presidenza, delle altre cariche e Commissioni congressuali e della Commissione Verifica Poteri.

Art. 64 - Congresso Provinciale Assembleare

I Sindacati provinciali che hanno un numero di iscritti / iscritte non superiore a 100 possono effettuare un Congresso Assembleare dandone comunicazione, anche a mezzo di affissione dell'avviso in bacheca, a tutti gli iscritti / iscritte.

Il Congresso Assembleare è valido in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza degli iscritti / iscritte ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli stessi. Non è ammessa la partecipazione per delega ed ogni iscritto / iscritta ha diritto ad un voto. I precedenti artt. 10 e 11 non hanno valore in sede congressuale.

Art. 65 – Accorpamenti Provinciali

In presenza di Sindacati Provinciali di piccole dimensioni, inferiori a 50 iscritti, e laddove le condizioni locali lo consentano, si potranno operare accorpamenti territoriali in un'unica struttura, onde consentire la presenza della categoria sul territorio, gestire al meglio le risorse disponibili e nella ricerca di elementi di sviluppo.

I problemi legati alla gestione del tesseramento, rimarranno di pertinenza delle competenti camere sindacali.

Art. 66 - Elezioni del Comitato Direttivo Provinciale

I delegati / delegate al Congresso Provinciale, o gli iscritti / iscritte nel caso di Congresso Assembleare, procedono in seduta plenaria alla elezione del Comitato Direttivo, secondo le modalità stabilite dal Comitato Centrale.

Art. 67 - Composizione del Comitato Direttivo Provinciale

Il Comitato Direttivo Provinciale è composto da un numero massimo di 21 componenti compresa la Segreteria Provinciale.

La composizione dei Comitati Direttivi Provinciali dovrà essere espressione, ove possibile, del necessario equilibrio tra i vari settori lavorativi degli iscritti.

I componenti supplenti devono essere eletti dal Congresso in ragione di 1/3 di quelli effettivi. In caso di vacanza del seggio in Comitato Direttivo subentrerà il supplente.

Ove non eletti partecipano altresì ai lavori del Comitato Direttivo, con voto consultivo i Segretari dei G.A.U.

Partecipano inoltre i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 68 - Compiti del Comitato Direttivo Provinciale

Il Comitato Direttivo è l'organismo di direzione del Sindacato Provinciale nel periodo che intercorre tra un congresso e l'altro ed è responsabile della pratica attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso Provinciale.

Sono suoi compiti:

- a) eleggere al suo interno il Segretario Responsabile, la Segreteria Provinciale ed il Tesoriere con votazione palese e separata;
- b) convocare il Congresso Provinciale e fissarne le modalità di svolgimento sulla base di quelle stabilite dal Comitato Centrale;
- a) fissare le direttive generali organizzative;
- b) approvare i conti consuntivo e preventivo ed i rendiconti finanziari;
- e) delegare alla Segreteria, in alcuni casi particolari, propri adempimenti;
- f) nominare i rappresentanti della UILCOM in organi e consessi del comparto a livello provinciale;
- g) nominare i coordinamenti di settore delle varie aziende della Provincia;

Art. 69 - Riunioni del Comitato Direttivo Provinciale

Il Comitato Direttivo Provinciale si riunisce di norma ogni quattro mesi e ogni qualvolta lo richieda almeno il 51% dei suoi componenti, nonché la Segreteria Regionale, o e nei casi previsti dalla legge, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Comitato Direttivo è convocato dalla Segreteria che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima. In caso di urgenza può essere ridotto a 5 giorni.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono validamente costituite quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi. Le decisioni sono

prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dal presente statuto in cui è richiesta la maggioranza qualificata.

I/le componenti del Comitato Direttivo, che non partecipino senza giustificato motivo per 3 riunioni consecutive, decadono automaticamente e sono sostituiti dai componenti supplenti.

Art. 70 - Composizione della Segreteria Provinciale

Il numero dei componenti la Segreteria Provinciale è deciso dal Comitato Direttivo. Esso non può essere inferiore a 3 e superiore a 5 e deve comunque prevedere il Segretario Responsabile, il Segretario Organizzativo e, di norma, il Tesoriere.

La Segreteria funziona collegialmente. Provvede all'individuazione degli strumenti e delle strutture necessarie per realizzare i propri compiti informandone il Comitato Direttivo.

Si riunisce di norma una volta alla settimana.

La funzione di Amministratore è svolta dal Tesoriere.

Art. 71 - Compiti della Segreteria Provinciale

La Segreteria, organismo esecutivo del Sindacato Provinciale, è nella sua collegialità il soggetto politico preposto alle trattative sindacali e alla tenuta dei rapporti con gli altri soggetti politici e sociali della Provincia.

Al Segretario Responsabile è affidato il ruolo di rappresentanza legale esterna e di coordinatore interno della Segreteria.

Essa provvede alla esecuzione delle decisioni del Comitato Direttivo, assicura la direzione quotidiana dell'attività del Sindacato Provinciale e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza informandone il Comitato Direttivo; tiene contatti permanenti con le strutture di base, ne coordina l'attività e le assiste nei modi e con i mezzi necessari; approva annualmente i conti preventivi quelli consuntivi che sottopone all'esame e all'approvazione del Comitato Direttivo; coordina e assicura, avendone anche la responsabilità, il funzionamento delle eventuali Commissioni di lavoro.

La Segreteria sottopone all'esame del Comitato Direttivo i problemi di sua competenza.

Art. 72 - Il Segretario Responsabile Provinciale

Il Segretario Responsabile coordina i lavori della Segreteria e rappresenta legalmente il Sindacato Provinciale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Cura e coordina tutti i rapporti del Sindacato Provinciale con le altre strutture provinciali, regionali e nazionali della UILCOM, nonché i rapporti intersindacali e quelli con le Aziende a livello territoriale.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale può essere da lui delegata ad altro componente la Segreteria.

Art. 73 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti non può essere inferiore a 3 componenti effettivi e 2 componenti supplenti ed è eletto dal Congresso Provinciale tra gli iscritti e le iscritte che non abbiano cariche negli altri organi provinciali.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare, almeno ogni sei mesi, i documenti amministrativi della UILCOM e la regolarità di tutte le spese, proponendo alla Segreteria ed al Direttivo i miglioramenti che ritenga opportuni e segnalando le eventuali deficienze.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite soltanto con la presenza di 3 componenti. In caso di impedimento prolungato di uno dei componenti effettivi subentra provvisoriamente il componente supplente.

Il Collegio redige e presenta annualmente al Comitato Direttivo, a completamento del rendiconto finanziario, la relazione sull'attività svolta ed invia copia del bilancio annuale del Sindacato Provinciale, alla Segreteria Nazionale e a quella Regionale.

Il Collegio presenterà altresì al Congresso una relazione sulla propria attività svolta nel periodo tra un Congresso e l'altro.

PARTE QUARTA

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 74 – Provvedimenti disciplinari

Per tutti gli iscritti della UILCOM in materia disciplinare si applicano le norme contenute nello Statuto della UIL e nel suo Regolamento di attuazione.

Art. 75 - Ricorsi

Avverso qualsiasi provvedimento di natura disciplinare assunto nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto Confederale e dal suo Regolamento di attuazione, l'iscritto destinatario della sanzione può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri competente.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo plico raccomandato a.r., entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione di adozione del provvedimento, al Presidente del Collegio dei Probiviri e, per conoscenza, al Segretario responsabile della struttura che ha adottato il provvedimento stesso. Nel ricorso l'iscritto deve precisare le ragioni poste a base del ricorso.

Su specifica richiesta dell'interessato, contenuta nel ricorso stesso, è fatto obbligo al Collegio dei Probiviri di convocarlo per le eventuali controdeduzioni.

La prima istanza di ricorso deve essere obbligatoriamente diretta ai Probiviri della stessa struttura che ha emesso il provvedimento. Se il provvedimento è stato assunto dal Comitato Direttivo Provinciale, il ricorso in prima istanza deve essere inviato al Collegio Regionale dei Probiviri. In caso di prosecuzione del ricorso, dopo l'esito sfavorevole di prima istanza, la seconda e ultima istanza è quella dei Probiviri Nazionali. Quando la prima istanza di ricorso avviene con i Probiviri Nazionali, la seconda e ultima istanza è quella dei Probiviri della Confederazione.

Per i soli casi di espulsione dell'iscritto la sede unica di ricorso è il collegio dei Probiviri Confederali.

Art. 76 – Norme elettorali

Per la costituzione degli organismi della UILCOM attraverso elezioni di 1° e 2° grado, valgono le norme previste dallo Statuto della UIL e dal suo Regolamento di attuazione.

Art. 77 – Incompatibilità

Per tutti gli iscritti della UILCOM in materia di incompatibilità si applicano le norme contenute nello Statuto della UIL e nel suo Regolamento di attuazione.

Art. 78 – Decadenza degli incarichi

Salvo gli altri casi previsti dal presente Statuto o dallo Statuto Confederale e dal suo Regolamento di attuazione, si intendono decaduti da tutte le cariche ricoperte negli organi ai vari livelli quei membri nei confronti dei quali siano stati presi provvedimenti disciplinari, ad esclusione dal richiamo scritto, e quelli in cui il Sindacato Provinciale o Regionale di appartenenza sia sottoposto a gestione straordinaria. In quest'ultimo caso si provvede al reintegro dei posti vacanti con decisione del Congresso straordinario.

I componenti che per 3 volte consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organismo nel quale sono stati eletti, decadono automaticamente dall'organismo stesso.

Art. 79 – Autonomia della UILCOM

Per garantire l'indipendenza della UILCOM secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto:

- a) non è ammessa all'interno della UILCOM la costituzione di correnti ispirate da partiti politici o da altri organismi comunque estranei all'Organizzazione;
- b) non è permessa la presentazione di mozioni pregressuali o di liste di corrente nei Congressi e nelle elezioni degli Organismi Nazionali, Regionali e Provinciali;
- c) le strutture della UILCOM non possono avere sede presso Partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura;
- d) i contratti di acquisto o di locazione delle sedi occupate dalle strutture della UILCOM devono essere intestati alle singole strutture o alla persona, ma nella sua espressa qualità di responsabile pro-tempore della struttura stessa.

Art. 80 – Rapporti tra la UILCOM e le strutture Confederali

La UILCOM mantiene contatti permanenti con la Confederazione, con le Camere Sindacali Provinciali, con le Unioni Regionali e con le altre Unioni Nazionali di categoria per collaborare con esse nell'assolvimento dei compiti statutari e per realizzare le direttive fissate dal Congresso.

Art. 81 – Autonomia delle strutture della UILCOM

Le strutture Sindacali Provinciali e Regionali sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte.

La UILCOM Nazionale non risponde a qualsiasi titolo o causa e in particolare per il fatto della dipendenza, delle obbligazioni assunte, direttamente o indirettamente, dalle strutture Regionali e Provinciali e da qualsiasi struttura di ogni ordine e grado ad essa aderente o dalle persone che la rappresentano.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria, disposti dalla UILCOM a favore delle strutture periferiche, costituiscono attività di assistenza proprie dell'Organizzazione senza assunzione di corresponsabilità.

Tutte le strutture della UILCOM sono tenute ad approvare i conti preventivi e consuntivi annuali entro il 31 marzo ed a portarli a conoscenza, unitamente all'inventario dello stato patrimoniale, della struttura o delle strutture a livello superiore entro 15 giorni dalla loro approvazione.

L'inosservanza delle condizioni previste dalla presente normativa determinano l'intervento immediato della struttura superiore, ferme restando le riserve di azioni legali nei confronti dei singoli dirigenti per il danno arrecato alla struttura del mancato rispetto delle norme del presente Statuto.

Art. 82– Responsabilità delle strutture

L'autonomia dei Sindacati Provinciali e delle Strutture Regionali della UILCOM comporta che i rispettivi organismi abbiano libertà d'iniziativa e siano responsabili verso le istanze da cui sono stati eletti.

L'adesione della UILCOM implica l'obbligo, per le strutture su descritte, di rispettare le norme del presente Statuto e gli indirizzi Confederali.

Art. 83 – Gestioni straordinarie

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti della Direzione Nazionale allorché si verificano i seguenti casi:

- a) inesistenza di un organo dirigente;
- b) non funzionamento degli organi dirigenti;
- c) incapacità di esprimere la segreteria;
- d) accertare gravi irregolarità amministrative e nel tesseramento;
- e) esistenza di una azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli Organismi Statutari della UILCOM e della Confederazione, capace di provocare disorientamenti e disgregazioni, e/o che danneggiano il prestigio della Organizzazione;
- f) congresso convocato senza il rispetto delle norme statutarie.

La gestione straordinaria non può superare i 6 mesi e, in casi eccezionali, un anno. Entro tale periodo dovrà essere convocato il Congresso straordinario della struttura interessata.

La Direzione Nazionale interviene sul Sindacato Regionale, d'accordo con l'Unione Regionale UIL e sul Sindacato Provinciale d'accordo con la Camera Sindacale Provinciale UIL e con il Sindacato Regionale UILCOM. In caso di mancato accordo tra tali strutture, decide la Confederazione.

Secondo quanto previsto dal precedente Art. 33, lettera b), la gestione straordinaria può essere decisa dalla Segreteria Nazionale, che sottoporrà poi a ratifica della Direzione tale decisione come previsto dall'art. 30 lettera j) del presente Statuto.

Per quanto riguarda la gestione straordinaria a livello di G.A.U., la struttura competente ad intervenire e decidere è il Sindacato Provinciale.

Art. 84 – Interventi per la funzionalità degli organismi

In caso di mancato funzionamento degli organismi è riconosciuta facoltà di intervento, per la convocazione dell'organismo deliberante della struttura interessata, all'organismo immediatamente superiore. In ogni caso è fatta salva la facoltà di intervento della Segreteria Nazionale.

Alla Unione Regionale ed alle Camere Sindacali Provinciali UIL, secondo i livelli corrispondenti, compete il diritto di sollecitare l'intervento della Segreteria Nazionale di categoria nei confronti delle rispettive strutture regionali o provinciali. La Segreteria Nazionale, accertata la inadempienza, è obbligata ad intervenire convocando gli organi inadempienti.

Qualora la Segreteria Nazionale non dovesse assolvere a tale obbligo, l'Unione Regionale e la Camera Sindacale Provinciale UIL sono abilitate a procedere in via diretta alla convocazione degli organismi della UILCOM nel loro livello di competenza.

Art. 85 – Cooptazioni

Le cooptazioni devono essere decise a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dei rispettivi Comitati.

Il Comitato Direttivo del Sindacato Provinciale e Regionale e il Comitato Centrale della UILCOM possono cooptare, nell'arco di tempo tra un Congresso e l'altro e fino ad un massimo del 20% dei propri componenti, tutti coloro che, iscritti alla UILCOM possano offrire – a giudizio degli stessi organi deliberanti – contributi significativi all'Organizzazione.

Art. 86 – Rappresentanza QUADRI

I Quadri iscritti alla UILCOM, aderiscono in seconda affiliazione alla Confederazione Italiana Quadri (C.I.Q.)

Art. 87 – Affiliazione

Per quanto riguarda le affiliazioni di associazioni professionali, organizzazioni sindacali, federazioni o organismi simili che organizzano anche forme di lavoro autonomo, si applicano le norme specifiche contenute nello Statuto della UIL per la seconda affiliazione. (vedi ALLEGATO).

Art. 88 – Modifica dello statuto

Il presente statuto, tranne nei casi specificatamente previsti al successivo articolo 88, può essere modificato solo dal Congresso Nazionale.

Tutte le proposte di modifica elaborate dal Comitato Centrale e dalla Segreteria Nazionale dovranno essere inviate ai Sindacati Regionali e ai Sindacati Provinciali almeno dieci giorni prima dell'inizio dei Congressi.

Le modifiche proposte dai Sindacati Provinciali e Regionali potranno essere sottoposte al Congresso Nazionale almeno 15 giorni prima dell'inizio del Congresso Nazionale.

Art. 89 – Validità dello Statuto

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto Confederale UIL ed al suo Regolamento di attuazione, le cui norme, peraltro, prevalgono in caso di contrastanti disposizioni tra i due Statuti.

Art. 90 – Rispetto delle norme statutarie

L'adesione alla UILCOM implica per i singoli e per le strutture il rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e degli indirizzi Confederali.

E' dovere degli organismi competenti ottenere da tutti gli iscritti e dalle strutture il rigoroso rispetto del presente Statuto.

Art. 91 – Norme transitorie

Entro 12 mesi dallo svolgimento del Congresso Costitutivo della UILCOM, dovrà essere completato il processo di armonizzazione e di unificazione tecnica, logistica ed organizzativa tra strutture di Sindacato Regionale UILCOM e Sindacato Provinciale del capoluogo di regione.

Qualora tra un Congresso e l'altro il Parlamento approvi leggi di attuazione degli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione e/o norme che modifichino l'assetto territoriale dello Stato, e/o norme che influenzino l'assetto statutario della UILCOM, il Comitato Centrale può provvedere, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, ad emanare norme di adeguamento, non in contrasto con lo Statuto della UIL, aventi forza statutaria.

ALLEGATO

Norme per la seconda affiliazione

Art. 1

Se non in contrasto con gli scopi che si prefigge la UIL sulla rappresentanza, tutela e difesa degli interessi dei lavoratori, possono aderire alla UILCOM associazioni professionali, organizzazioni sindacali, federazioni o organismi simili che organizzano anche forme di lavoro autonomo nei settori la cui titolarità della rappresentanza e' della UILCOM.

Art. 2

L'adesione avviene con decisione della Segreteria Confederale sentito il parere vincolante della Unione Nazionale di Categoria o su proposta della UILCOM.

Art. 3

Non può esserci alcuna adesione se non c'è l'esplicita accettazione delle norme dello Statuto Confederale della UIL.

Art. 4

Il rapporto associativo così determinato comporta l'impegno della UILCOM nelle sue articolazioni a fornire assistenza sindacale e ogni opportuna collaborazione purché siano attività che non contrastino con gli obiettivi e con gli interessi degli iscritti alla UIL e delle strutture sindacali.

Art. 5

Le federazioni, associazioni o organismi simili che chiedono di aderire alla UILCOM fino a quando mantengono il carattere associativo di seconda affiliazione non possono esprimere delegati ai Congressi Provinciali o categoriali e quindi non possono concorrere con il voto alla formazione dei gruppi dirigenti ai vari livelli della UILCOM.

Art. 6

Queste nuove realtà, proprio per la particolare configurazione sindacale che rivestono, avranno organismi propri di coordinamento ed eleggeranno i propri rappresentanti abilitati a mantenere il raccordo costante con la categoria a livello nazionale e/o provinciale e/o regionale ai corrispondenti livelli orizzontali.

Art. 7

L'adesione alla UILCOM comporta il pagamento delle quote associative per ogni iscritto. Entità e modalità di ripartizione saranno di volta in volta concordate tra Confederazione, Unione Nazionale di categoria e struttura di seconda affiliazione.

Art. 8

Il pagamento delle quote da diritto alla tessera UILCOM per quanto riguarda l'obbligo della contribuzione valgono le norme dello Statuto Confederale.

Art. 9

Il Segretario Generale e/o il Segretario Responsabile della UILCOM ha diritto di partecipare alle riunioni degli organi di coordinamento del sindacato di seconda affiliazione secondo i corrispondenti livelli in cui è articolato. Il Segretario Generale e/o il Segretario Responsabile può essere sostituito da un membro della Segreteria delegato a questo scopo.

Art. 10

Al momento dell'accettazione della richiesta di affiliazione, la struttura richiedente deve presentare l'elenco degli associati che sottoscrivono questa adesione indicando la loro dimensione organizzativa divisa per ogni provincia e regione.

Art. 11

Sono esclusi dalla possibilità di affiliazione le strutture o anche i singoli richiedenti – fatta eccezione per le esigenze di funzionamento degli organi sindacali o di categoria – che hanno a loro carico uno o più lavoratori dipendenti.

Art. 12

La UILCOM ai vari livelli, le strutture orizzontali e la Confederazione, a seconda della natura dei problemi, assumono funzioni di rappresentanza dei sindacati di seconda affiliazione o sostengono forme dirette di rappresentanza di tali sindacati purché compatibili con gli statuti e con gli scopi della UIL.

Art. 13

Il rapporto di seconda affiliazione può essere rescisso in qualunque momento per decisione congiunta e motivata della Segreteria Confederale e della UILCOM.

Art. 14

La struttura di seconda affiliazione può a sua volta assumere analoga decisione purché siano d'accordo la maggioranza degli associati oppure i $\frac{3}{4}$ dell'organismo nazionale di coordinamento.

Art. 15

In caso di rescissione del rapporto, le quote incamerate dalle strutture UILCOM e dalla Confederazione diventano patrimonio acquisito dell'Organizzazione.

Art. 16

La UILCOM e le sue strutture non rispondono di obbligazioni passate, presenti o future, né associative né personali contratte da coloro che chiedono l'affiliazione.

Art. 17

I rapporti di lavoro in atto o quelli che potranno essere decisi dalla struttura di seconda affiliazione ad ogni livello, agli obblighi esistenti e tutte le eventuali pendenze finanziarie, i costi di sedi e attrezzature e quant'altro esistente, restano di esclusiva pertinenza di tale struttura o dei singoli associati anche quando sarà realizzato il rapporto di seconda affiliazione.

Art. 18

L'adesione alla UILCOM avviene tra associazioni con la presentazione di formale richiesta con la quale si accetta esplicitamente il presente Statuto e quello Confederale nella forma attuale e con le modifiche successive. Tali statuti saranno controfirmati e depositati nelle rispettive sedi.

Art. 19

Sul piano individuale l'adesione avviene tramite l'associazione che certifica a nome e per conto degli associati l'accettazione delle norme del presente Statuto, di quello Confederale nonché dei costi associativi annui che competono a ciascun iscritto.